

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

RICORSO CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI

Per la **Prof.ssa Mariagrazia Armillotta**, C.F.: RMLMGR75L41E885M, nata a Manfredonia il 1.7.1975, ivi residente alla Via Mazzini n. 56, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Ursini, C.F.: RSNMHL68S07A662I, PEC: ursini.michele@avvocatibari.legalmail.it, fax n. 080/5245338, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Ottaviano n. 9, giusta procura allegata al presente atto, ricorrente,

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, C.F.: 80185250588, in persona del Ministro in carica, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, C.F.: 80024770721, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, resistenti,

nonché, ove occorra,

nei confronti di tutti i docenti che sono stati ammessi alla prova orale per la classe di concorso A046 "Scienze giuridico-economiche",

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- Del provvedimento, non cognito, di estremi e di data ignoti, che ha disposto l'esclusione della ricorrente dal concorso ordinario per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, in relazione alla classe di concorso A046 "Scienze giuridico-economiche", indetto con D.D. n. 499 del 21.4.2020 ed in parte modificato con Decreto Dipartimentale n. 23 del 5.1.2022, per mancato raggiungimento del punteggio minimo di 70/100;
- Ove esistenti, dell'elenco degli ammessi alla prova orale per la specificata classe di concorso A046 "Scienze giuridico-economiche" e della relativa graduatoria finale;
- Degli atti con i quali la Commissione Nazionale istituita ai sensi dell'art. 7 del D.M. 9 Novembre 2021 n. 326 ha redatto ed approvato i quesiti per la prova scritta di cui all'art. 4 D.M. 9. Novembre 2021 n. 326, in relazione alla Classe di Concorso A046

“Scienze giuridico-economiche”, con riguardo al quesito “L’Ocse, che è l’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, attualmente da quanti paesi è composta”;

- del quesito “L’Ocse, che è l’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, attualmente da quanti paesi è composta”, somministrato nel corso della prova scritta;

- di ogni altro atto connesso e/o presupposto;

**NONCHÉ PER LA DECLARATORIA DI NULLITÀ,
ANCHE IN VIA CAUTELARE,**

del richiamato quesito “L’Ocse, che è l’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, attualmente da quanti paesi è composta” ovvero, in subordine, di inefficacia dello stesso;

E PER LA CONDANNA, ANCHE IN VIA CAUTELARE,

delle Amministrazioni resistenti alla riammissione della ricorrente alla procedura concorsuale per la classe di concorso A046, ovvero alla rinnovazione della procedura di valutazione dell’elaborato, per l’effetto rettificando il punteggio della prova scritta.

FATTO

La ricorrente ha preso parte al concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado in relazione alla classe di concorso A046 “Scienze giuridico-economiche”, indetto con D.D. n. 499 del 21.4.2020 ed in parte modificato con Decreto Dipartimentale n. 23 del 5.1.2022, avendo presentato la relativa domanda di partecipazione al detto concorso sin dal 21.6.2020.

La procedura selettiva, modificata rispetto alla previsione iniziale, prevedeva una prova scritta *computer based* con 50 quesiti, valutata al massimo con 100 punti (2 punti per ciascuno dei 50 quesiti), che veniva superata con il punteggio minimo di 70 punti, ed una successiva prova orale all’esito della quale i candidati venivano inseriti nella corrispondente Graduatoria di merito regionale (erano previste, quindi, tante graduatorie quante classi di concorso e tipologie di posto).

Più precisamente, l'art. 3 del D.D. n. 23/2022 stabiliva che la prova scritta si componeva di cinquanta quesiti vertenti “*sui programmi previsti dall'allegato A al decreto del Ministro dell'Istruzione 9 novembre 2021, n. 326*” ed il successivo comma 5 che “*La valutazione della prova scritta è effettuata sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti*”.

In data 16.5.2022 la ricorrente sosteneva la prova scritta *computer based* per la specificata classe di concorso A046 “Scienze giuridico-economiche” ed all'esito della stessa il sistema informatico acquisiva le risposte fornite.

In data **22.5.2022** nell'area riservata del Ministero dell'Istruzione veniva pubblicato l'esito della prova e, nella circostanza, la ricorrente apprendeva di aver conseguito il punteggio complessivo di 68 e, quindi, di essere stata esclusa dalle fasi successive della procedura concorsuale, solo per una risposta asseritamente non corretta.

DIRITTO

La ricorrente contesta l'esito della prova *computer based*, per i seguenti

MOTIVI

Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990. Violazione di legge ed eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria e di motivazione e della errata valutazione dei presupposti. Carenza assoluta di motivazione. Ambigua e/o errata formulazione del quesito “*L'Ocse, che è l'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, attualmente da quanti paesi è composta*”.

La ricorrente non avrebbe superato la prova scritta perché, da quanto si evince dall'elaborato concorsuale (doc. 1), avrebbe fornito 34 risposte corrette e 16 errate, totalizzando un punteggio pari a 68 punti, e quindi di poco inferiore (appena due punti) a quello minimo previsto di 70/100.

Invero, si consideri che la **domanda n. 39**, oggetto di censura, era così strutturata:
“L’Ocse, che è l’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, attualmente da quanti paesi è composta?”.

Le possibili risposte erano:

- a. Da 32 Paesi membri.*
- b. Da 38 Paesi membri.*
- c. Da 36 Paesi membri.*
- d. Da 35 Paesi membri.*

La ricorrente forniva la risposta “**b**”: “***Da 38 Paesi membri?***”; ritenendola, a ragione, corretta.

Il sistema informatico, invece, considerava corretta la risposta “**c**”: “*Da 36 Paesi membri?*”.

Invero, nel contestare le determinazioni del sistema informatico, si rileva che la risposta fornita dalla ricorrente è l’unica a poter essere considerata giusta.

Se la risposta data dalla ricorrente fosse stata ritenuta corretta, così come è corretta, la ricorrente anche per tale domanda avrebbe ottenuto il punteggio di 2, **così raggiungendo la soglia minima prevista di 70 punti.**

La ricorrente, dinanzi al risultato assurdo attribuito dal sistema informatico, che finanche avrebbe stabilito quali risposte siano giuste e quali sbagliate, senza alcuna attività di supporto dell’essere umano, con conseguente violazione della c.d. “riserva di umanità” nelle decisioni amministrative informatizzate, per il tramite di altro legale ha richiesto con PEC delle ore 10.35 del 31.5.2022 un parere al Ministero degli Esteri sul quesito oggetto di causa.

Alle ore 15.17 dello stesso 31.5.2022 è pervenuta la PEC di risposta della Direzione Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali del Ministero degli Esteri:
“Gentile Avvocato, con la presente segnaliamo che come risulta sul sito web dell’OCSE, consultabile al seguente link: <https://www.oecd.org/about/> , i Paesi membri dell’OCSE sono attualmente 38 ...”.

D'altro canto, è appena sufficiente consultare il sito internet dell'OCSE <https://www.oecd.org/about/members-and-partners/> per verificare il numero dei Paesi che aderiscono a tale organizzazione, in cui si legge, in particolare: *“Today, our **38 Member** countries span the globe, from North and South America to Europe and Asia-Pacific. They are represented by ambassadors at the OECD Council, which defines and oversees our work, as set out in the **OECD Convention**. Member countries engage with our experts, use our data and analysis to inform policy decisions, and play a key role in our country reviews, which are designed to encourage better performances. The European Commission participates in our work, but it does not have the right to vote”*.

La ricorrente con PEC del 1.6.2022 diretta al Ministero dell'Istruzione ha contestato l'esito della prova, con particolare riguardo al quesito in questione, chiedendo la revisione del punteggio e l'attribuzione dei due punti per la risposta corretta alla domanda 39, con conseguente raggiungimento della soglia minima di 70 punti e l'ammissione alla prova orale, ma tale comunicazione è rimasta senza riscontro, dal ch  il presente ricorso.

La giurisprudenza amministrativa   concorde nel ritenere che in relazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla sia imprescindibile che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione (Tar Lombardia – Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035).

Se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, non pu  tuttavia ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 842/2019; Tar Lazio - Roma, Sez. terza-quater, n. 7392/2018).

Nel caso di specie ciò non è avvenuto, atteso che il quesito formulato dall'amministrazione oggetto di sindacato non considera la risposta inequivocabilmente corretta, quale quella fornita dalla ricorrente.

DOMANDA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris*, per quanto sopra dedotto, appare palese e di tutta evidenza.

Quanto al **pregiudizio grave ed irreparabile**, ricorrono i requisiti della gravità ed urgenza, stante la natura del pregiudizio derivante dalla mancata ammissione alla prova orale.

Si consideri che, allo stato, non consta alla ricorrente la pubblicazione del calendario della prova orale e l'invocato provvedimento cautelare consentirebbe alla ricorrente di prendere parte alla prova orale unitamente agli altri candidati.

Anche nel bilanciamento con l'interesse pubblico, si consideri che è nello stesso interesse dell'amministrazione non creare situazioni irreversibili.

In proposito, il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con l'Ordinanza 20.12.1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziario escluso dalle prove preselettive), ha precisato che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti.

È stato così riaffermato il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato. Ciò che importa è che si giunga al merito *re adhuc integra*. Peraltro, con l'ammissione riservata dei candidati, l'Amministrazione evita solo il rischio di essere condannata per l'illegittima esclusione dei candidati e di assistere impotente alla "*invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale*".

L'Adunanza Plenaria, in tal senso, con la decisione in commento, ha precisato come il pregiudizio prospettato dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura concorsuale a seguito dell'accoglimento dei ricorsi non costituisce valido motivo per rigettare l'istanza sospensiva, almeno sotto il profilo del *periculum in mora*.

Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento del concorso costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio del suo annullamento. In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'Adunanza Plenaria secondo cui *“il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo”* di fronte al *“rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale”*.

Si insiste, pertanto, nella condanna dell'Amministrazione alla riammissione della ricorrente, anche con riserva, alla procedura concorsuale.

ISTANZA EX ARTT. 52, COMMA 2°, C.P.A E 151 C.P.C.

AL SIG. PRESIDENTE

Ove occorra, e in ragione dell'elevato numero dei partecipanti al concorso in questione, allo stato non cognitivi, non essendo nemmeno stato ancora pubblicato un elenco degli ammessi alla prova orale o una graduatoria finale, si chiede **disporsi la notifica del presente ricorso per pubblici proclami** ai sensi degli artt. 52 c.p.a e 151 c.p.c., mediante pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Istruzione e/o dell'USR Puglia.

Trattasi di richiesta ammissibile e fondata, trattandosi di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami che viene richiesta prima della scadenza del termine decadenziale di 60 giorni per notificare il ricorso (Cons. Stato, Sez. VII, Ordinanza n. 1690 del 14.4.2022).

CONCLUSIONI

Per tutto quanto innanzi esposto,

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO

Previa concessione di idonee misure cautelari, annullare i provvedimenti impugnati, richiamati nella premessa del presente ricorso, nei limiti dell'interesse dedotto e con ordine all'amministrazione di riammettere la ricorrente, nella posizione e con il punteggio spettante, alle fasi successive della procedura concorsuale, il tutto con ogni consequenziale provvedimento di legge e con vittoria di spese e competenze di

giudizio.

In sede di costituzione si verseranno i documenti come da separato foliaro.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato, sicché è dovuto il contributo unificato per Euro 325,00.

Salvis iuribus.

Bari, li 22.6.2022

Avv. Michele Ursini